

Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri

**REGOLAMENTO
PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DELLA
FNOMCeO**

Approvato dal Comitato Centrale con delibera n. xx del 15.12.2022
Approvato dal Consiglio Nazionale con delibera n. xx del 16.12.2022

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi annuali degli OMCeO da parte della FNOMCeO.

ARTICOLO 2

Funzione della tassa e sua obbligatorietà

I contributi costituiscono le entrate del bilancio della Federazione e sono finalizzati a garantire il funzionamento, l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali della FNOMCeO.

La Tassa dovuta dagli Ordini territoriali ha natura tributaria ed è obbligatoria ai sensi del D. Lgs. C.P.S 233/1946.

La Tassa è annuale ed è dovuta per anno solare.

Ai sensi dell'art. 2948 del Codice Civile, la quota d'iscrizione deve intendersi tra i crediti che si prescrivono in 5 anni, decorsi i quali le quote non sono più esigibili, salvo interruzione del termine di prescrizione.

ARTICOLO 3

Determinazione della Tassa

La determinazione dei contributi a carico degli OMCeO avviene, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 13, del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 e ss.mm.ii.

Il Consiglio Nazionale stabilisce su proposta del Comitato Centrale la misura del contributo.

Il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare è stabilito in base al numero dei nominativi degli iscritti presenti negli Albi al 31 dicembre di ogni anno quale data individuata per determinare la platea di calcolo dei contributi dovuti da ciascun Ordine.

La FNOMCeO invia a ciascun Ordine entro il 15 di gennaio la certificazione del suddetto numero come risulta dall'Albo Unico Nazionale.

ARTICOLO 4

Modalità di Riscossione

Gli Ordini dovranno, ogni anno:

- versare entro il 30 aprile dell'anno in corso una aliquota pari al 40% degli importi preventivati e stanziati nel bilancio di previsione FNOMCeO;
- versare entro il 31 luglio dell'anno in corso una aliquota pari al 40% degli importi preventivati e stanziati nel bilancio di previsione FNOMCeO;
- versare entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno in corso il saldo, sulla base del numero degli iscritti alla data del 31 dicembre e come certificato dalla FNOMCeO.

ARTICOLO 5

Morosità

Sono morosi tutti quegli Ordini che non saldano, entro la data del 31 marzo successivo alla data di riferimento le quote dovute.

ARTICOLO 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento, approvato dal Comitato Centrale, viene inviato per l'approvazione al Consiglio Nazionale e successivamente trasmesso al Ministero Salute che, ai sensi dell'art. 35 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, nel termine di tre mesi può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per motivi di legittimità.

Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserimento sul sito web istituzionale della FNOMCeO.